



POLITECNICO DI BARI

Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento
Tecnologico e Relazioni Internazionali
Settore Formazione Post-laurea

D.R. n. 286

IL RETTORE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210 con particolare riferimento all'art.4;
VISTO il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con cui è stato emanato il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2012, n. 240;
VISTO il D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", pubblicato nella G.U. n. 104 del 06.05.2013;
VISTO il verbale del Consiglio della Scudo del 24.06.2013;
VISTA la delibera del S.A. del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari;

DECRETA

è emanato l'allegato Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari che costituisce parte integrante del presente decreto.

Bari, 04.07.2013



IL RETTORE

Nicola Costantino

POLITECNICO DI BARI
REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 — Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca (DR) del Politecnico di Bari—in seguito denominato Politecnico—in conformità a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal DM n. 45 dell'8 febbraio 2013.

Art. 2 — Finalità e durata dei corsi di DR

1. I corsi di DR—in seguito denominati corsi—forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione e ricoprire ruoli di alta responsabilità in strutture pubbliche e private, sia nazionali sia internazionali, attraverso un percorso di ricerca programmato e realizzato nel Politecnico o in strutture con esso convenzionate o consorziate, comunque sotto la responsabilità del Politecnico, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. Ogni corso è costituito da un percorso di almeno tre anni accademici, al termine del quale, previo superamento dell'esame finale, si consegue il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: *Dott.Ric.* ovvero *Ph.D.*, Le tematiche dei corsi si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

Art. 3 — Istituzione dei corsi

1. I corsi sono istituiti dal Politecnico ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, anche mediante consorzi e convenzioni con atenei italiani o stranieri e/o con enti pubblici e privati presso cui viene svolta ricerca scientifica avanzata e riconosciuta a livello internazionale.
2. Le proposte di istituzione dei corsi sono formulate dai dipartimenti e sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione interna del Politecnico (NdV) circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, che lo esprime sentito il Consiglio della Scuola di Dottorato (ScuDo). I corsi con sede amministrativa presso il Politecnico sono istituiti con Decreto del Rettore.
3. I corsi sono attivati dal Consiglio di Amministrazione, previo accreditamento concesso dal MIUR.
4. L'accreditamento dei corsi è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti. L'attività di verifica è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'NdV.
5. In caso di revoca dell'accreditamento di un corso, il Politecnico sospenderà, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo di quel corso.

Art. 4 — Proposta di istituzione dei corsi

1. La proposta di istituzione di un corso è avanzata dai Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. La proposta deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui al successivo art. 5, comma 1 e contenere:
 - a) la denominazione del corso;
 - b) i temi di ricerca in coerenza con le declaratorie degli SSD afferenti al corso.
 - c) il numero totale di posti con indicazione di quelli coperti da borse di studio—in seguito denominate borse;
 - d) le finalità e le modalità di svolgimento del corso, con i relativi programmi formativi anche articolati in *curricula* paralleli, completi di titoli degli insegnamenti erogati e relativi CFU;
 - e) i requisiti accademici (titoli di studio) richiesti ai candidati per la partecipazione;
 - f) i tempi e le sedi di formazione;
 - g) le strutture utilizzabili;
 - h) il piano finanziario, con particolare riferimento alla disponibilità di finanziamenti totali o parziali di borse;
 - i) le eventuali altre università e/o enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione con cui consorzarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;
 - j) gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi, che formalizzano il loro interesse e il loro apporto con una lettera di intenti;

- k) la composizione del Collegio dei Docenti—in seguito denominato Collegio—di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), corredata di curriculum scientifici dei componenti;
- l) l'indicazione del Coordinatore del corso;
- m) le modalità di autovalutazione e di Assicurazione della Qualità del corso.

Art. 5 — Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi:
 - a) la presenza, per ciascun corso, di un Collegio composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti a macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di corsi attivati da consorzi tra il Politecnico ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
 - b) il possesso, da parte dei componenti, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento. I Dipartimenti disciplinano le modalità per la costituzione del Collegio, sentito il Consiglio della Scudo. Per favorire l'internazionalizzazione dei corsi il Politecnico pubblica sul proprio sito le schede in inglese relative ai corsi attivati;
 - c) la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse per ciascun corso, fermo restando che per il singolo ciclo tale disponibilità non può essere inferiore a quattro; al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, comunque destinate a borse. Per i corsi attivati da consorzi tra il Politecnico ed altre università, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
 - d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
 - e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - f) la previsione di attività, anche in comune tra più corsi e con il coordinamento della ScuDo, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
2. Nell'ambito delle convenzioni con altre Università o enti di ricerca pubblici o privati, italiani e stranieri, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di DR per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i DR attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse per ciascun ciclo di DR.
3. Per i corsi attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo.
4. Nell'ambito di consorzi e convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
5. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di DR da parte di consorzi tra Università, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione anche di Paesi diversi, salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi, in maniera continuativa, un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 6 — Organi del corso

1. Sono organi del corso il Collegio e il Coordinatore.

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), il Collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Per la trattazione di problemi didattici ed organizzativi partecipano al Collegio i rappresentanti dei dottorandi iscritti ai corsi. Il coordinamento del Collegio è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Il Coordinatore può nominare un vicario tra i docenti componenti del Collegio.
2. La domanda di partecipazione al Collegio di un DR già costituito dovrà essere indirizzata al Coordinatore, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza ad altri Collegi sul territorio nazionale. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ad altro Ateneo la domanda deve essere corredata anche dal nulla osta del proprio Ateneo. Il Collegio, esamina la documentazione e verificato il livello internazionale della produzione scientifica, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, e la pertinenza della stessa alle tematiche del corso, decide sull'ammissione al Collegio del richiedente.
3. Nel caso di corsi istituiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, la composizione del Collegio può essere integrata con rappresentanti dei soggetti pubblici e privati nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori del Politecnico.
4. Il Collegio è preposto alla progettazione ed alla realizzazione del corso, sovrintende al complesso delle attività formative del corso, con il coinvolgimento diretto, e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica. In particolare, Il Collegio:
 - a. propone le attività didattiche e scientifiche del corso;
 - b. approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
 - c. attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica e tutoriale certificata svolta per il corso, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge n. 240 30 dicembre 2010;
 - d. designa per ciascun dottorando uno o più tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo e/o esperti qualificati, con il compito di seguire ed orientare il dottorando nell'attività di ricerca; il tutor informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa.
 - e. Valuta, entro il 20 settembre di ciascun anno l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, ovvero dell'esclusione dal proseguimento del corso;
 - f. autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
 - g. autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa secondo le modalità riportate all'art. 13 del presente regolamento;
 - h. individua i membri della Commissione per l'esame di ammissione al corso—in seguito denominata Commissione;
 - i. designa la rosa dei docenti per la composizione della Commissione per l'esame finale—in seguito denominata Commissione Finale;
 - j. designa il Coordinatore al suo interno;
5. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica per un triennio e può essere confermato una sola volta; convoça e presiede il Collegio ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti.
6. Le modifiche concernenti la composizione del Collegio e il Coordinatore sono deliberate dal Collegio stesso e trovano applicazione immediata per tutti i cicli attivati.
7. Il Direttore della Struttura di Riferimento nell'ambito della disponibilità finanziaria, tenuto conto dell'indicazione del Coordinatore, provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso sui fondi a ciò destinati.

Art. 7 — Corsi in convenzione con istituzioni estere

1. Il Politecnico può istituire e attivare, previo accreditamento, corsi in convenzione con università ed istituzioni estere di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, con le procedure e le modalità previste agli artt. 3 e 4, sulla base di intese, anche in deroga al presente Regolamento che prevedano la condivisione delle attività formative e di ricerca, la ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e studenti e il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione, integrato con quello della Ricerca, il Politecnico promuove, anche nel settore dei DR, lo sviluppo di partenariati europei e internazionali per l'elaborazione di programmi di studio integrati, finalizzati al rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli, nonché per lo svolgimento di tesi in co-tutela.

Art. 8 — Modalità di accesso ai corsi

1. L'ammissione ai corsi avviene sulla base di un concorso pubblico, che deve concludersi entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sull'Albo Pretorio del Politecnico, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, è bandito, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno e deve riportare la denominazione completa e la durata del corso, il numero complessivo dei posti messi a concorso con indicazione di quelli coperti da borsa, la sede di svolgimento delle attività per i corsi in consorzio e/o in convenzione, i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o le prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in Università estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, il Politecnico potrà stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formare, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti potranno essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i corsi di DR in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 10.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse e quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi accreditati.
5. Possono essere ammessi ai corsi in soprannumero, senza fruizione della borsa, i candidati non comunitari non soggiornanti in Italia, a condizione che siano risultati idonei nel concorso di ammissione. Il Collegio determina il numero di posti in soprannumero, comunque in misura non superiore a quello dei posti attivati. Il CdA, per incentivare l'internazionalizzazione dei corsi, può assegnare ai suddetti dottorandi borse di studio che coprano i costi di residenza a Bari, il cui importo non può superare il 25% di quello della borsa di DR.

Art. 9 — Borse

1. Le borse hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio a svolgere attività di ricerca all'estero.
3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando con o senza borsa è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio del Politecnico, un fondo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Se un dottorando con borsa perde o rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per i fini di cui sopra.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
6. Le borse sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26/07/2001.

Art. 10 — Corsi in collaborazione con le imprese, corsi di DR industriale e apprendistato di alta formazione

1. Il Politecnico può attivare corsi, previo accreditamento da parte del MIUR, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Il Politecnico può altresì attivare corsi di DR industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al corso a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 11 — Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al DR comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dall'art. 10.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa, adeguatamente documentata. Trascorso il terzo anno di corso, il limite è abrogato.
3. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e

salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. È consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa al dottorando nei casi di maternità, di grave e documentata malattia, o altri previsti dalla legislazione vigente. In particolare, alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non viene erogata la borsa raggugliata al periodo di sospensione.
7. Ogni dottorando può presentare al Coordinatore richiesta scritta, motivata, di sostituzione del proprio tutor. Il Collegio deve esaminare la richiesta e, in caso di accoglimento, assegnare un nuovo tutor al dottorando.

Art. 12 — Prova di ammissione

1. Le Commissioni sono formate e nominate come indicato all'art. 13.
2. L'ammissione al corso avviene mediante un concorso pubblico per titoli ed esami volto ad accertare la preparazione nella tematica generale del corso e l'attitudine alla ricerca del candidato, come indicato nel bando di concorso di ciascun corso. Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza almeno della lingua inglese. Il bando potrà prevedere che la procedura di valutazione sia svolta anche in inglese. È possibile, compatibilmente con la legislazione vigente, prevedere modalità telematiche.
3. Ogni Commissione dispone, per la valutazione dei titoli e per gli esami di ciascun candidato, di un totale di cento punti. Al termine degli esami, la Commissione procede alla valutazione complessiva e pubblica i risultati. Il concorso è superato dai candidati che abbiano ottenuto un punteggio totale non inferiore a 70/100.
4. Espletate le prove di concorso, la Commissione redige la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. La graduatoria generale, approvata con Decreto del Rettore, è pubblicata sull'albo pretorio del Politecnico e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
5. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso. L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione, insieme alla documentazione richiesta, pena decadenza del diritto stesso. In caso di rinuncia e/o decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, il subentro avverrà rispettando l'ordine della graduatoria. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione, insieme alla documentazione richiesta, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo a quello della notifica. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso.
6. Il subentro dopo l'inizio del corso può essere consentito, su parere insindacabile del Collegio, entro e non oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.

Art. 13 — Commissioni

1. Il Rettore nomina con proprio decreto le Commissioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista dal bando. Ciascuna Commissione è composta:
 - a) dal Coordinatore o, in caso di sua indisponibilità, da un componente del Collegio da lui designato;
 - b) da due o quattro componenti del Collegio nominati dal Collegio stesso afferenti a SSD diversi tra di loro e da quello del componente di cui al precedente punto a).
2. Il Collegio può indicare, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
3. Nel caso di corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
4. I lavori delle Commissioni devono terminare entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista dal bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 14 — Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato dal Rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca—denominata tesi—che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Ciascun candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame finale entro l'ultimo giorno del mese che precede la fine ufficiale del corso e dovrà inviare copia digitale della tesi al Coordinatore ed ai due esperti di cui al successivo comma 4, entro sette giorni dalla fine ufficiale del corso.
3. La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio, e contiene in allegato una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso e l'elenco delle pubblicazioni.
4. La tesi è valutata da almeno due esperti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio ed alle sedi del corso, di seguito denominati valutatori. I valutatori, entro il trentesimo giorno dalla ricezione delle tesi, esprimono un giudizio analitico sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica, o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
5. Il Collegio, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla fine del corso, preso atto del giudizio espresso dai valutatori, ammette all'esame finale i dottorandi, formulando un giudizio complessivo, o rinvia la consegna della tesi per un periodo non superiore a sei mesi.
6. Il candidato ammesso all'esame finale dovrà, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla fine del corso, consegnare al Politecnico un originale cartaceo della tesi finale e depositarla in formato digitale nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto delle tesi di dottorato.
7. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione Finale, la cui composizione è definita dall'articolo 15, entro il novantesimo giorno successivo alla fine del corso. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione Finale, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
8. Entro trenta giorni dalla discussione pubblica, il Politecnico deposita copia della tesi approvate, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Restano fermi gli obblighi di deposito legale, tramite l'Archivio Istituzionale delle tesi di dottorato, e di conservazione della documentazione amministrativa. Previa autorizzazione del Collegio possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.
9. Il Politecnico garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità delle tesi attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto.

Art. 15 — Commissione Finale

1. La Commissione Finale è nominata con decreto del Rettore. Essa è composta da tre docenti universitari, anche stranieri, indicati dal Collegio e non appartenenti ad esso, che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Il Collegio può proporre di integrare la Commissione Finale con non più di due esperti appartenenti a Università o strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
2. Nel caso di corsi istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione Finale è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art. 16 — Norme transitorie e finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione.
2. È fatta salva la disciplina dei corsi attivati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.